



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/28 DEL 29.01.2019

Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2019 – Modifica della Delib.G.R. n. 14/9 del 20.3.2018.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale espone brevemente che nella recente riunione della Commissione regionale per la cooperazione, tenutasi il 10 gennaio 2019, nella generale condivisione delle disposizioni che attualmente disciplinano il contributo in oggetto (introdotte dalla Delib.G.R. n. 14/9 del 20.3.2018), che hanno permesso un accorciamento dei tempi di erogazione e una semplificazione della procedura, sono stati proposti alcuni suggerimenti in ordine al riconoscimento delle spese sostenute per interventi edili attualmente non ammesse, in quanto le stesse potrebbero essere suscettibili anche di benefici fiscali.

A seguito di un esame più approfondito delle diverse casistiche la Commissione ha concluso auspicando una rivisitazione della definizione "Macrovoce immobili" che ricomprenda anche gli interventi edili, purché ammissibili nel rispetto del divieto di cofinanziamento pubblico e di coerenza con la disciplina fiscale, che assume particolare rilievo a seguito dell'obbligo di registrare il finanziamento nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, reso esecutivo dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale prosegue rappresentando che la commissione ha condiviso le modifiche che possono essere inserite nel prossimo avviso e proposte alla Giunta:

1. Nuova definizione della macrovoce A – immobili e interventi edili.

Le linee guida della descrizione dei beni finanziabili inclusi nella macrovoce in argomento sono le seguenti:

a. acquisto di terreni non edificati: ammissibile purché sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e l'obiettivo dell'investimento o comunque il suo conseguimento che anche prescindendo dall'acquisto, non potrebbe essere conseguito o risulterebbe minacciato;



- b. acquisto di un fabbricato esistente;
- c. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie. Si precisa che il concetto di "struttura temporanea" va desunta dalla normativa urbanistica regionale.

2. Termine di 10 giorni per la risposta alle richieste istruttorie.

Nella discussione in Commissione è emersa la necessità di applicare i termini previsti dall'art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, ovvero 10 giorni, anche per le risposte alle istanze istruttorie.

3. Disciplina sostanziale del bando.

Si propone di mantenere, per quanto qui non espressamente previsto, la disciplina contenuta nelle precedenti Delib.G.R. n. 14/9 del 20.3.2018, Delib.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016 e Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015, demandando agli uffici competenti la facoltà di adottare le necessarie disposizioni attuative, suggerite dall'esperienza acquisita.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità applicative della presente deliberazione che modifica parzialmente la precedente regolamentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/9 del 20.3.2018 e per l'effetto:

1. applicare le seguenti linee guida della descrizione dei beni finanziabili inclusi nella macrovoce in argomento:

- a. acquisto di terreni non edificati: ammissibile purché sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e l'obiettivo dell'investimento o comunque il suo conseguimento che anche prescindendo dall'acquisto, non potrebbe essere conseguito o risulterebbe minacciato;
- b. acquisto di un fabbricato esistente;
- c. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie. Si precisa che il concetto di "struttura temporanea" va desunta dalla normativa urbanistica regionale.

2. applicare i termini previsti dall'art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, ovvero 10 giorni, anche per le risposte alle istanze istruttorie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/28
DEL 29.01.2019

3. mantenere, per quanto qui non espressamente previsto, la disciplina contenuta nelle precedenti Delib.G.R. n. 14/9 del 20.3.2018, Delib.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016 e Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015, demandando agli uffici competenti la facoltà di adottare le necessarie disposizioni attuative, suggerite dall'esperienza acquisita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru